



Giovedì 19/10/2023

## **Ammissibile il ricorso dei coniugi con domanda congiunta e cumulata di separazione**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, , in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023 ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 ha espresso il principio di diritto secondo il quale: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., Ã ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio."

Sul tema Ã intervenuto l'Organismo Congressuale Forense che, con Comunicato Stampa pubblicato nella stessa giornata, ha espresso "viva soddisfazione per lâ'intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformitÃ di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell'art 473 bis n.49 cpc."

Con la citata sentenza, si legge ancora nel comunicato dell'OCF, la Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi cosicchÃ la normativa vigente puÃ essere applicata in modo univoco e senza disparitÃ di trattamento su tutto il territorio nazionale. L'Organismo Congressuale Forense auspica che lâ'introduzione di tale facoltÃ possa condurre un maggior rispetto delle linee guida in tema di giustizia previste dal PNRR.

<https://www.organismocongressualeforense.news>